



COMUNE DI TORRICELLA DEL PIZZO

PROVINCIA DI CREMONA

C O P I A

DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.4 DEL 16/03/2019

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC): APPROVAZIONE TARIFFE ED ALIQUOTE PER L'ANNO 2019.

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 16/03/2019 alle ore 09:00.

L'anno DUEMILADICIANNOVE il giorno SEDICI del mese di MARZO alle ore 09:00 convocata con le prescritte modalità, nella Sede Municipale si è riunito il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello risultano:

Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.
SACCHINI EMANUEL	S	ADAMI ROBERTO	S	FADANI CRISTINA	S
AZZONI STEFANIA	S	RIVETTI CLAUDIA	S	PELIZZONI ANDREA	S
LUPI ANNITA	S	SCAGLIONI ALESSANDRO	S	DEL RE ASTRID	S
SALA LORENZO	S	SCARONI ALBERTO	N		
Totale Presenti: 10			Totali Assenti: 1		

Assenti Giustificati i signori:

SCARONI ALBERTO

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Assiste alla seduta come incaricato alla redazione del verbale il SEGRETARIO COMUNALE Sig./Sig.ra DOTT.SSA CAROLINA CAPPELLI.

In qualità di SINDACO, il Sig. DOTT. EMANUEL SACCHINI assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

OGGETTO:
IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC): APPROVAZIONE TARIFFE ED ALIQUOTE PER L'ANNO 2019.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”, e successive modifiche ed integrazioni;

- il Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante “*Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali.*”, e successive modifiche ed integrazioni;

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, rubricato “*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.*”, e successive modifiche ed integrazioni;

- la Legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).*”, e successive modifiche ed integrazioni;

- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.*”;

- la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014).*”, e successive modifiche ed integrazioni;

- il D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, recante “*Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.*”;

- la Legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016).*”;

- la Legge 11 dicembre 2016, n. 232, rubricata “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019.*”;

- la Legge 27 dicembre 2017, n. 205, rubricata “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020.*”;

- il D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, recante “*Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione.*”, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12;

- la Legge 30 dicembre 2018, n. 145, rubricata “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.*”, che ha approvato le norme specifiche di finanza pubblica locale vigenti nel 2019;

RICHIAMATI:

➤ l'art. 119 della Costituzione, come sostituito dall'art. 5 della Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 e, successivamente, modificato dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 4, della L. Cost. 20 aprile 2012, n. 1, il quale prevede, ai commi 1 e 2, che *"I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio."*;

- l'art. 54 (*Approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici*) del citato D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modifiche ed integrazioni, il quale, al comma 1, dispone che *"Le province e i comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione."*;

- l'art. 149 (*Principi generali in materia di finanza propria e derivata*) del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, che, ai commi da 1 a 3, recita:
"1. L'ordinamento della finanza locale è riservato alla legge, che la coordina con la finanza statale e con quella regionale.

2. Ai comuni e alle province la legge riconosce, nell'ambito della finanza pubblica, autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

3. La legge assicura, altresì, agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente. A tal fine i comuni e le province in forza dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.";

- l'art. 1, comma 169 (*Proroga automatica delle aliquote vigenti in mancanza di nuova delibera*), della succitata L. n. 296/2006 e successive modifiche ed integrazioni, il quale prevede che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno."*;

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale dispone che: *"Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento."*;

- l'art. 151, comma 1, del T.U.E.L., il quale stabilisce al 31 dicembre il termine entro il quale il gli enti locali deliberano il bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale, salvo differimento, da disporsi con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

VISTI:

- il decreto 7 dicembre 2018, emanato dal Ministro dell'interno e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie generale - n. 292 del 17/12/2018, che ha disposto il differimento, dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019, del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali, ed ha autorizzato, ai sensi dell'art. 163, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla predetta data;

- il decreto 25 gennaio 2019, emanato dal Ministro dell'interno e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie generale - n. 28 del 02/02/2019, che ha disposto l'ulteriore differimento, dal 28 febbraio al 31 marzo 2019, del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali, ed ha confermato l'autorizzazione per gli enti locali all'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla predetta data;

DATO ATTO che il Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019/2021 risulta in corso di approvazione;

VISTO l'art. 1, comma 639, della citata L. n. 147/2013, che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), la quale:

- si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

- si compone di tre distinte entrate, ovvero dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RILEVATO che, a norma dell'art. 1, comma 690, della citata Legge n. 147/2013, la IUC è applicata e riscossa dal comune;

RICHIAMATI:

➤ l'art. 1, comma 26, della L. 28 dicembre 2015, n. 208 - come, da ultimo, modificato dall'art. 1, comma 37, lett. a), della L. 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2018 -, che, per gli esercizi 2016, 2017 e 2018, aveva introdotto, come già avvenuto nel quadriennio 2008-2011, il blocco dell'aumento dei tributi locali, prevedendo:

- al primo periodo, che *“Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015.”*;

- al quarto periodo, che *“La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, [...] né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.”*;

➤ l'art. 1, comma 28, della L. n. 208/2015, che, in materia di TASI, ha previsto che, per l'anno 2016, i comuni potessero mantenere, con espressa deliberazione del consiglio comunale, la maggiorazione della TASI in un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, limitatamente agli immobili non esentati dal 2016 e nella stessa misura

applicata per l'anno 2015, per cui non è stato possibile introdurre alcun aumento, nel 2016, anche sotto questo profilo;

➤ l'art. 1, comma 42, lett. b), della L. n. 232/2016, che, al citato comma 28 della L. n. 208/2015, ha aggiunto il seguente periodo: *“Per l'anno 2017, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per l'anno 2016.”*;

➤ l'art. 1, comma 37, lett. b), della L. 27 dicembre 2017, n. 205, che, al medesimo comma 28 della L. n. 208/2015, ha aggiunto il seguente periodo: *“Per l'anno 2018, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per gli anni 2016 e 2017.”*;

➤ da ultimo, l'art. 1, comma 1133, lett. b), della L. 30 dicembre 2018, n. 145, che, al medesimo comma 28 della L. n. 208/2015, ha aggiunto, in fine, il seguente periodo: *“Per l'anno 2019 i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa aliquota confermata per gli anni 2016, 2017 e 2018.”*;

CONSIDERATO, pertanto, che, sulla base delle summenzionate disposizioni introdotte dalla legge di bilancio 2017, dalla legge di bilancio 2018 e dalla legge di bilancio 2019 - per effetto del citato art. 1, comma 42, lett. b), della L. n. 232/2016, del citato art. 1, comma 37, lett. b), della L. n. 205/2017 e del citato art. 1, comma 1133, lett. b), della L. n. 145/2018 - è stata confermata, per gli anni 2017, 2018 e 2019, la possibilità per i comuni di mantenere la maggiorazione TASI nella misura applicata per l'anno 2015, sempre previa espressa deliberazione del consiglio comunale;

CONSIDERATO, invece, che, diversamente da quanto stabilito dalla legge di stabilità 2016, dalla legge di bilancio 2017 e dalla legge di bilancio 2018 - per effetto del citato art. 1, comma 26, della L. n. 208/2015, del citato art. 1, comma 42, lett. a), della L. n. 232/2016 e del citato art. 1, comma 37, lett. a), della L. n. 205/2017 -, che avevano disposto la sospensione dell'aumento dei tributi locali per gli anni 2016, 2017 e 2018, confermando l'applicabilità delle aliquote 2015, con l'unica eccezione della TARI, per effetto della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), dall'anno 2019 non è più previsto alcun blocco agli aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti agli enti locali;

RICHIAMATE:

- la deliberazione C.C. n. 4 del 25/03/2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale furono approvate le aliquote e tariffe dell'imposta unica comunale (IUC) per l'anno 2017;

- la deliberazione C.C. n. 6 del 24/02/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale furono approvate le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2018;

- la deliberazione C.C. n. 7 del 24/02/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si deliberò di confermare anche per l'anno 2018 la medesima aliquota TASI deliberata per l'anno 2017, confermando un'aliquota pari a “zero” per tutte le fattispecie soggette, secondo la normativa vigente, alla TASI;

RITENUTO opportuno procedere, con una sola deliberazione, all'approvazione delle aliquote e delle tariffe applicabili, per l'anno 2019, nell'ambito dei singoli tributi che costituiscono l'imposta unica comunale (IUC), sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi;

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 1, commi da 707 a 721, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modifiche ed integrazioni, **l'imposta municipale propria (IMU)**, per l'anno 2019, continua a prevedere:

- la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con l'esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9;

- la non applicabilità dell'imposta ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214/2011;

- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard del 7,6 per mille, con possibilità per il comune di aumentare sino a 3 punti millesimali tale aliquota, introdotta dall'art. 1, comma 380, lett. f), della L. 24 dicembre 2012, n. 228;

PRESO ATTO che l'art. 1, comma 1092, della Legge n. 145/2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019, ha esteso anche al coniuge del comodatario, in caso di morte del comodatario stesso, qualora siano presenti figli minori, l'agevolazione già prevista dall'art. 13, comma 3, lett. 0a), del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214/2011, lettera introdotta dall'art. 1, comma 10, lett. b), della L. n. 208/2015, e consistente nella riduzione del 50% della base imponibile IMU e TASI per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzino come abitazione principale;

RICHIAMATE:

- la deliberazione G.C. n. 12 del 09/03/2019, avente come oggetto: "*Schema di nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione (DUP) 2019/2021 (art. 170 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.): approvazione.*";

- la deliberazione G.C. n. 13 del 09/03/2019, avente per oggetto: "*Schema di bilancio di previsione finanziario 2019/2021 (art. 151 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.): approvazione.*";

CONSIDERATO che, nel 2019:

- pur a fronte della difficoltà di definire quale potrà essere il gettito effettivo IMU alla luce delle previsioni normative sopra citate e pur a fronte del venir meno del blocco all'aumento dei tributi locali introdotto dalla legge di bilancio 2019, il Comune dovrà sostanzialmente continuare a definire le aliquote IMU sulla base dei parametri adottati nel 2015 e confermati negli esercizi 2016, 2017 e 2018;

- a fronte della disposizione statale (di cui all'art. 13, comma 3, lett. 0a), del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214/2011, lettera, come detto, introdotta dall'art. 1, comma 10, lett. b), della L. n. 208/2015 e, successivamente, modificata dall'art. 1, comma 1092, della L. n. 145/2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019) relativa agli immobili concessi in comodato, è confermata la necessità di definire, come nel 2016, una specifica aliquota applicabile a tale fattispecie, di applicazione obbligatoria;

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali, ulteriori modifiche normative in materia di imposta unica comunale, di poter procedere all'approvazione delle **aliquote IMU** relative all'anno 2019, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base dei seguenti parametri:

Fattispecie	Aliquote
Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011	4 per mille
Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune	9,00 per mille, con riduzione del 50% della base imponibile
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	9,00 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	9,00 per mille, di cui 7,6 per mille riservato esclusivamente allo Stato
Aliquota terreni agricoli ed aree edificabili	10,60 per mille
Aliquota per immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998, n. 431	9,00 per mille (aliquota da ridurre al 75%)
Detrazione per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	euro 200,00
Abitazione principale, assimilate e pertinenze (con esclusione di quelle classificate nelle categorie A1, A8, A9)	non soggetta
Fabbricati rurali strumentali	non soggetti

CONSIDERATO, relativamente al **tributo per i servizi indivisibili (TASI)**:

- che l'art. 1, comma 639, della L. n. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 14, della L. n. 208/2015, prevede che il presupposto impositivo sia costituito dal possesso o dalla detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e di aree edificabili, come definiti ai fini IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

- che l'art. 1, comma 675, della L. n. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

- che, a fronte della previsione dettata dall'art. 1, comma 28, della L. n. 208/2015, come modificato dall'art. 1, comma 42, lett. b), della L. n. 232/2016, dall'art. 1, comma 37, lett. b), della L. n. 205/2017 e dall'art. 1, comma 1133, lett. b), della L. n. 145/2018, è stata confermata, anche per l'anno 2019, come già per gli anni 2017 e 2018, la possibilità per i comuni di mantenere la maggiorazione TASI nella misura applicata per l'anno 2015, sempre previa espressa deliberazione del consiglio comunale;

RITENUTO necessario, stante l'espresso rinvio adottato in sede regolamentare, individuare, nella presente deliberazione, i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione dei relativi costi imputabili all'anno 2019, che sono i seguenti:

Servizi indivisibili	Costi
Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	€ 1.375,00
Viabilità e infrastrutture stradali	€ 69.642,36
Sistema integrato di sicurezza urbana	€ 16.000,00
Anagrafe	€ 72.603,80
Totale	€ 159.621,16

RITENUTO di procedere alla **conferma**, per l'anno 2019, dell'**aliquota** di applicazione del **tributo per i servizi indivisibili (TASI)** nella medesima misura deliberata per l'anno 2018, confermando un'aliquota pari a "**zero**" per tutte le fattispecie soggette, secondo la normativa vigente, alla TASI;

CONSIDERATO, relativamente alla **tassa sui rifiuti (TARI)**:

➤ che la legge di bilancio 2019 non ha introdotto modifiche sostanziali rispetto alla normativa dettata dalla Legge n. 147/2013 (commi da 641 a 666), confermando, anche per il 2019, l'applicazione del medesimo tributo analogo alla TARES semplificata introdotta a fine 2013 con l'art. 5 D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013, n. 124, con disposizioni la cui applicabilità risulta, pertanto, confermata anche per l'esercizio 2019;

➤ che, in tal senso, la TARI continua a prevedere:

- l'applicazione, da parte del comune, di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedano o detengano, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati (art. 1, commi 641 e 642, della Legge n. 147/2013);

- la possibilità (art. 1, commi 651 e 652, della L. n. 147/2013 e s.m.i.) di commisurare la tariffa tenendo conto:

a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. metodo normalizzato), utilizzato nel 2014 per la definizione delle tariffe TARI;

b) in alternativa ai criteri di cui al citato comma 651, del principio «*chi inquina paga*», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la TARES semplificata, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

➤ che l'art. 1, comma 1093, della citata Legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019), modificando il richiamato art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013, in attesa di una revisione complessiva del regolamento di cui al D.P.R. n. 158/1999, ha previsto l'estensione anche al 2019 della possibilità per i comuni di adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 allo stesso regolamento, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, nonché della possibilità per i comuni di non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1. Tale facoltà, in vigore da alcuni anni, è volta a semplificare l'individuazione dei coefficienti di graduazione delle tariffe TARI, evitando altresì cambiamenti troppo marcati del prelievo su talune categorie;

➤ che, nell'ambito della TARI, l'art. 1, comma 682, della L. n. 147/2013 prevede che il comune debba determinare la disciplina per l'applicazione della tassa sui rifiuti, con particolare riferimento:

- 1) ai criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 5) all'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

CONSIDERATO, peraltro, che, ai fini TARI, le modifiche introdotte dall'art. 2 del D.L. n. 16/2014, convertito in L. n. 68/2014, dall'art. 1, comma 38, della L. n. 205/2017, e dall'art. 1, comma 1093, della L. n. 145/2018, hanno fatto venire meno due elementi portanti della disciplina dettata dal D.P.R. n. 158/1999, prevedendo:

- che, nelle more della revisione dello stesso D.P.R. n. 158/1999, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, il comune possa prevedere, per gli anni 2014/2019, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158/1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e possa, altresì, non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1, con riferimento alle utenze domestiche;

- in deroga all'obbligo di copertura integrale del servizio, la possibilità per i comuni di deliberare, con regolamento di cui all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659, la cui copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune, senza più alcun vincolo massimo nel finanziamento delle riduzioni;

CONSIDERATO, inoltre:

- che, ai sensi dell'art. 1, comma 649, della L. n. 147/2013, come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. e), del D.L. n. 16/2014, convertito in L. n. 68/2014, nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI, il comune deve disciplinare, con proprio regolamento, riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati;

- che la stessa disposizione prevede, altresì, che, con lo stesso regolamento, il comune dovrebbe individuare le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione;

- che, pur alla luce dell'interpretazione dettata dal MEF con la risoluzione del 9 dicembre 2014 n. 2/DF, questo Comune non ritiene opportuno intervenire per modificare, a livello regolamentare così come a livello tariffario, le modalità applicative della TARI in relazione a tali superfici, fatta salva l'individuazione di una tariffa specifica per i magazzini ed i depositi, non prevista nel D.P.R. 158/1999 per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, in quanto l'effettiva portata di quest'ultima parte della nuova disposizione potrà essere misurata soltanto a seguito della presentazione di specifiche denunce da parte delle attività produttive che si avvarranno di tale disposizione, non essendo peraltro configurabile l'ordinaria produzione di rifiuti speciali nei locali magazzino, tale da incidere nell'immediato sull'ordinaria modalità di applicazione della TARI;

RILEVATO:

- che, ai sensi del comma 654 del citato articolo 1 della Legge n. 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni, il tributo in parola deve, in ogni caso, assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 (*Costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche*) del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (*Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti*), ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedano, a proprie spese, i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

- che l'art. 1, comma 683, della L. n. 147/2013 prevede che il consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

- che il comma 650 del più volte richiamato articolo 1 della Legge n. 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni, prevede che la TARI sia corrisposta in base a tariffa riferita ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria;

- che, a norma del comma 651 del medesimo articolo 1 della Legge n. 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni, i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e per la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

- che l'art. 1, comma 653, della pluricitata L. n. 147/2013, modificato dall'art. 1, comma 27, lett. b), della L. n. 208/2015, testualmente recita: "*A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.*";

VISTO, al riguardo, l'«*Aggiornamento per l'anno 2019 delle "Linee guida interpretative" per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013*» pubblicato in data 14/02/2019 dal Dipartimento delle Finanze al fine di supportare gli enti che, nel 2019, si misurano con l'applicazione della citata disposizione, che ha introdotto un ulteriore elemento di cui i comuni devono tenere conto in aggiunta a quelli già ordinariamente utilizzati per il piano finanziario, ovvero "*anche delle risultanze dei fabbisogni standard*";

PRESO ATTO che, con la sopra citata deliberazione G.C. n. 13 del 09/03/2019, di approvazione dello schema di Bilancio di previsione finanziario 2019/2021, la Giunta Comunale ha proposto a questo organo consiliare l'approvazione delle tariffe relative alla tassa sui rifiuti (TARI) tenuto conto del Piano Finanziario 2019;

RICHIAMATA, in merito, la propria precedente deliberazione C.C. n. 3 in seduta odierna del 16/03/2019, avente come oggetto: "*Tassa sui rifiuti (TARI): Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2019: approvazione.*";

RICHIAMATO il comma 666 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, a tenore del quale "*È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.*";

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, recante “*Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.*”, e successive modifiche ed integrazioni;

DATO ATTO:

- che il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA), di cui all'articolo 19 del D.Lgs. n. 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni, è stato istituito quale tributo annuale a favore delle province, dovuto a fronte dell'esercizio delle funzioni amministrative di interesse provinciale riguardanti l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti, il rilevamento la disciplina e il controllo degli scarichi e delle emissioni e la tutela la difesa e la valorizzazione del suolo;

- che il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA), commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettati dai comuni a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo in oggetto;

- che l'aliquota di applicazione del TEFA viene stabilita annualmente dalla provincia entro il 31 ottobre dell'anno precedente quello cui si riferisce e può variare dall'1% al 5%;

RICHIAMATA la deliberazione del Presidente della Provincia di Cremona n. 123 del 05/10/2018, con la quale il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA) è stato confermato, per il triennio 2019/2021, nella misura massima del 5%, pari agli esercizi 2016, 2017 e 2018, dando atto che le risorse introitate a tale titolo sono finalizzate in parte ad interventi provinciali per la difesa e la tutela dell'integrità fisica e ambientale del territorio provinciale, oltre che al finanziamento delle spese generali di funzionamento;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, commi da 662 a 665, della L. n. 147/2013, il Comune è, altresì, tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono, temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi dell'articolo 22 del vigente “*Regolamento comunale per l'applicazione del tributo sui rifiuti (TARI)*” approvato con deliberazione C.C. n. 3 del 30/04/2016, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento;

VISTO il Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2019, afferente al Comune di Torricella del Pizzo, redatto ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modifiche ed integrazioni, come superiormente approvato con propria precedente deliberazione C.C. n. 3 in seduta odierna del 16/03/2019;

VISTO il “*Prospetto di calcolo delle tariffe*” afferente ai comuni collocati nella macroregione Nord con popolazione fino ai cinquemila abitanti, di cui all'Allegato 1 del D.P.R. n. 158/1999;

VISTA l'allegata proposta di approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI), per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base del Piano finanziario 2019 come sopra approvato e delle banche dati dei contribuenti, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2019, in conformità a quanto previsto dal succitato comma 654 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni;

EVIDENZIATO che, nella ripartizione tra gli utenti dei costi, fissi e variabili, indicati dal Piano finanziario 2019 come sopra approvato, in conformità alle regole contenute nel metodo, come principio generale, si è ritenuto di fissare i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, in misura corrispondente al valore medio rispetto a quanto proposto

(cc.dd. *range* compresi tra un minimo ed un massimo) dalle tabelle costituenti allegati allo stesso decreto;

CONSIDERATO che, in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 652, della L. n. 147/2013 e successive modificazioni, ai comuni è stata attribuita la facoltà di determinare le tariffe sulla base di criteri alternativi a quelli del D.P.R. 158/1999, nell'esercizio di una maggiore discrezionalità di orientamento politico - amministrativo che, soprattutto a seguito della modifica del Titolo V della Costituzione, la giurisprudenza ha sempre riconosciuto nell'ambito degli atti regolamentari e di determinazione tariffaria dei comuni, evidenziandone la non sindacabilità in sede giudiziaria (Cass. Civ. 23 luglio 2004 n. 13848; analogo, Consiglio di Stato, 10 febbraio 2009 n. 750 e 10 luglio 2003 n. 4117; Cass. Civ., Sez. Unite, 6 novembre 1981 n. 5849), in quanto potere esercitato in atti amministrativi di contenuto generale, per i quali ai sensi dell'art. 3 della L. n. 241/1990 non è previsto un obbligo specifico di motivazione, poiché tali atti, essendo *«applicativi dei principi generali della disciplina regolatrice dello specifico settore, non richiedono una particolare motivazione in ordine alle singole determinazioni, essendo sufficiente che le stesse non appaiano manifestamente illogiche o sproporzionate»* e siano adottate al fine di perseguire *«una logica di sana amministrazione e di tutela degli equilibri del bilancio comunale corrispondente al canone di cui all'articolo 97 della Costituzione»* (T.A.R. Piemonte 12 luglio 2006 n. 3825);

DATO ATTO che, a seguito di approfondite simulazioni di calcolo condotte dagli uffici comunali in relazione alle diverse tipologie di utenze, nell'ambito dell'intervallo consentito dal D.P.R. n. 158/1999 e della libertà, riconosciuta all'ente, di individuazione, all'interno di esso, dei coefficienti di produttività da applicare alle varie categorie di utenze, considerata la necessità di attenersi a criteri razionali che non consentano alla pur legittima discrezionalità amministrativa di sfociare in arbitrio, si è ritenuto, con riferimento alle utenze non domestiche:

➤ di applicare i coefficienti minimi consentiti alle attività produttive di cui alle categorie n. 16 (Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie), n. 17 (Bar, caffè, pasticceria) e n. 20 (Ortofrutta, pescherie, fiori e piante), in considerazione dell'aumento esponenziale di quanto dovuto dai titolari delle medesime rispetto al regime TARSU vigente fino al 2012 - titolari, peraltro, già soggetti passivi del tributo in quanto intestatari di utenze domestiche assoggettate ad autonoma imposizione - e con finalità di valorizzazione del commercio come elemento di integrazione e coesione sociale, oltre che di volano dello sviluppo economico, nell'ambito del quale una funzione cruciale viene svolta dal tessuto degli esercizi commerciali di vicinato e dai pubblici esercizi, rete capillare e risorsa insostituibile per garantire, specie nei piccoli centri, un'offerta varia, prossima e di qualità alla popolazione residente;

➤ di applicare i coefficienti massimi consentiti alla sola attività d'impresa facente capo alla categoria n. 9 (Banche ed istituti di credito), in considerazione dell'esiguo numero (una) di tali utenze non domestiche sul territorio comunale e delle risultanze delle simulazioni di calcolo, evidenziando, pur applicando i coefficienti massimi, una sensibile diminuzione di quanto esigibile, a titolo di TARI, nei confronti di tali soggetti passivi, rispetto a quanto dovuto dai medesimi ai fini TARSU nell'anno 2012 a parità di superficie, ancor più stridenti se confrontati agli abnormi aumenti impositivi patiti sia dalle utenze domestiche che dalla generalità delle utenze non domestiche, nella particolare declinazione di talune attività commerciali, quali quelle indicate al punto precedente;

RITENUTO, per tutto quanto sopra dettagliatamente esposto e motivato in fatto e in diritto, di procedere all'approvazione delle seguenti **tariffe della tassa sui rifiuti (TARI)** per l'anno 2019, in ottemperanza a quanto prescritto dal succitato art. 1, comma 683, della Legge n. 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni:

A) Utenze domestiche

Nucleo familiare (n. componenti)	Quota fissa (€/m²/anno)	Quota variabile (€/anno)
1	0,65991	59,00828
2	0,76989	118,01656
3	0,84845	151,20872
4	0,91130	191,77691
5	0,97415	239,72114
6 o più	1,02128	276,60132

B) UtENZE non domestiche

n.	Categorie di attività	Quota fissa (€/m²/anno)	Quota variabile (€/m²/anno)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,405	0,471
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,717	0,835
3	Stabilimenti balneari	0,492	0,576
4	Esposizioni, autosaloni	0,356	0,419
5	Alberghi con ristorante	1,170	1,366
6	Alberghi senza ristorante	0,834	0,972
7	Case di cura e riposo	0,951	1,109
8	Uffici, agenzie, studi professionali	1,038	1,213
9	Banche ed istituti di credito	0,565	0,662
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,965	1,124
	- idem utenze giornaliere	0,005	0,006
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,263	1,472
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere	0,858	0,997
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,014	1,179
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,653	0,762
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,799	0,929
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	4,719	5,495
	- idem utenze giornaliere	0,026	0,030
17	Bar, caffè, pasticceria	3,549	4,131
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,018	2,353
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,023	2,355
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	5,908	6,887

	- idem utenze giornaliere	0,044	0,051
21	Discoteche, night-club	1,306	1,524

DATO ATTO:

- che, a seguito di positiva valutazione di opportunità e praticabilità organizzativa e gestionale riservata alla competenza del Funzionario Responsabile dell'imposta unica comunale (IUC), la gestione delle attività di accertamento e riscossione spontanea della IUC, nelle sue componenti IMU, TASI e TARI, sarà prettamente interna, ossia eseguita in economia, con personale proprio, direttamente dal Comune di Torricella del Pizzo;

- che la gestione delle attività afferenti alla riscossione coattiva della IUC avverrà in conformità alle determinazioni assunte da questo organo consiliare con deliberazione C.C. n. 32 del 30/09/2017, di delega delle funzioni e delle attività relative alla riscossione coattiva delle entrate tributarie e delle entrate patrimoniali del Comune di Torricella del Pizzo al soggetto pubblico al quale è attribuita la funzione pubblica della riscossione nazionale "Agenzia delle entrate-Riscossione", ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1 e 2-*bis* del Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1° dicembre 2016, n. 225, e successive modificazioni;

CONSIDERATO che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'imposta unica comunale, il comma 688 della L. n. 147/2013, come modificato dall'art. 4, comma 12-*quater*, del D.L. n. 66/2014, convertito in L. n. 89/2014, prevede che, mentre la riscossione dell'IMU e della TASI deve intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre stabilite dall'art. 9, comma 3, del D.Lgs. n. 23/2011, la riscossione della TARI possa essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal comune, per quanto consentendo, di norma, almeno due rate a scadenza semestrale, e che i comuni debbano assicurare la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente all'invio degli stessi modelli;

RITENUTO opportuno stabilire le seguenti scadenze relative al versamento dell'imposta unica comunale (IUC), distintamente per la componente IMU, per la componente TASI e per la componente TARI:

IMU	Acconto	16 giugno 2019
	Saldo	16 dicembre 2019
TASI	Acconto	16 giugno 2019
	Saldo	16 dicembre 2019
TARI	1^ Rata	16 settembre 2019
	2^ Rata	16 novembre 2019

ACCERTATA la propria competenza in merito all'adozione del presente atto, quanto all'IMU, per effetto del disposto dell'art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214/2011 e successive modifiche ed integrazioni, e, quanto alla TARI ed alla TASI, in virtù del comma 683 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni, i quali hanno introdotto espresse e particolari deroghe alla previsione generale recata dall'art. 42, comma 2, lett. f), del D.Lgs. n. 267/2000, che assegna al consiglio comunale la competenza in ordine all'istituzione ed all'ordinamento dei tributi, con esclusione, tuttavia, della determinazione delle relative aliquote, previsione che fa ordinariamente ricadere le delibere tariffarie nella competenza generale della giunta;

CONSIDERATO che, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214/2011: *“A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.”*;

RICHIAMATO, altresì, l'art. 13, comma 13-bis, del medesimo D.L. n. 201/2011, come novellato dall'art. 10, comma 4, lett. b), del D.L. n. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. n. 64/2013, e, successivamente, modificato dall'art. 1, comma 10, lett. e), della L. 28 dicembre 2015, n. 208, il quale stabilisce che: *“A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.”*;

RICHIAMATA la nota Prot. n. 4033/2014 in data 28/02/2014 del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle deliberazioni di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell'imposta unica comunale (IUC);

RICORDATO che, ai sensi dell'art. 172, comma 1, lett. c), del T.U.E.L., al bilancio di previsione sono allegate *“le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”*;

ATTESO, pertanto, che, come si desume dal dettato della testé citata previsione, l'approvazione delle aliquote e delle tariffe costituisce oggetto di delibere necessariamente autonome e precedenti rispetto all'approvazione del bilancio, di cui costituisce un presupposto, risultando correlativamente non configurabile un'approvazione implicita delle tariffe attraverso l'approvazione del bilancio;

VISTI:

- lo Statuto comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento per il funzionamento degli organi collegiali comunali;
- il Regolamento sui controlli interni;
- il Regolamento comunale di contabilità;

ACQUISITO, ai sensi degli artt. 49, comma 1, 147 e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, sotto il profilo della regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

ACQUISITO, ai sensi degli artt. 49, comma 1, 147, 147-bis, comma 1, e 153 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile;

CON voti unanimi favorevoli, legalmente espressi, per alzata di mano, dal Sindaco e dai n. 9 (nove) Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1) **DI DARE ATTO** che le premesse, alle quali si fa qui il più ampio e completo rinvio recettizio, formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) **DI APPROVARE**, per i presupposti di fatto e per le ragioni di diritto esposte in premessa e qui integralmente richiamate e recepite, le seguenti **aliquote e tariffe di applicazione dell'imposta unica comunale (IUC)** per l'anno **2019**, con efficacia dal 1° gennaio 2019:

A) - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Fattispecie	Aliquote
Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011	4 per mille
Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune	9,00 per mille, con riduzione del 50% della base imponibile
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	9,00 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	9,00 per mille, di cui 7,6 per mille riservato esclusivamente allo Stato
Aliquota terreni agricoli ed aree edificabili	10,60 per mille
Aliquota per immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998, n. 431	9,00 per mille (aliquota da ridurre al 75%)
Detrazione per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	euro 200,00
Abitazione principale, assimilate e pertinenze (con esclusione di quelle classificate nelle categorie A1, A8, A9)	non soggetta

Fabbricati rurali strumentali	non soggetti
-------------------------------	--------------

➤ **di confermare**, con riferimento all'esercizio finanziario 2019, la **detrazione** per l'**abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze**, nella misura di legge, ossia nell'importo di **€ 200,00** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e classificata nelle predette categorie catastali, comprensiva di una pertinenza per ciascuna delle tipologie catastali C2, C6, C7; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La medesima detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del D.P.R. 24/07/1977, n. 616 (a norma dell'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214/2011, come sostituito dall'art. 1, comma 707, lett. d), della L. n. 147/2013);

B) - TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

➤ **di confermare**, per l'anno 2019, l'**aliquota** di applicazione del **tributo per i servizi indivisibili (TASI)** nella medesima misura deliberata per l'anno 2018, prevedendo un'aliquota pari a **"zero"** per tutte le fattispecie soggette, secondo la normativa vigente, alla TASI;

C) - TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

➤ **di approvare**, per l'anno 2019, le seguenti tariffe della tassa sui rifiuti (TARI), in ottemperanza a quanto prescritto dall'articolo 1, comma 683, della Legge n. 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni:

a) Utenze domestiche

Nucleo familiare (n. componenti)	Quota fissa (€/m ² /anno)	Quota variabile (€/anno)
1	0,65991	59,00828
2	0,76989	118,01656
3	0,84845	151,20872
4	0,91130	191,77691
5	0,97415	239,72114
6 o più	1,02128	276,60132

b) Utenze non domestiche

n.	Categorie di attività	Quota fissa (€/m ² /anno)	Quota variabile (€/m ² /anno)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,405	0,471
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,717	0,835
3	Stabilimenti balneari	0,492	0,576

4	Esposizioni, autosaloni	0,356	0,419
5	Alberghi con ristorante	1,170	1,366
6	Alberghi senza ristorante	0,834	0,972
7	Case di cura e riposo	0,951	1,109
8	Uffici, agenzie, studi professionali	1,038	1,213
9	Banche ed istituti di credito	0,565	0,662
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,965	1,124
	- idem utenze giornaliere	0,005	0,006
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,263	1,472
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere	0,858	0,997
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,014	1,179
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,653	0,762
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,799	0,929
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	4,719	5,495
	- idem utenze giornaliere	0,026	0,030
17	Bar, caffè, pasticceria	3,549	4,131
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,018	2,353
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,023	2,355
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	5,908	6,887
	- idem utenze giornaliere	0,044	0,051
21	Discoteche, night-club	1,306	1,524

Utenze soggette a tariffa giornaliera

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100 per cento.

Sulla base di quanto disposto dall'art. 22 del Regolamento di disciplina del tributo sui rifiuti (TARI), per le sole utenze del mercato, la misura tariffaria, ottenuta mantenendo lo stesso rapporto tra le tariffe previste per le categorie contenenti voci corrispondenti di uso, può essere determinata in base ai costi preventivati dal gestore del servizio per l'attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti e per la pulizia dell'area mercatale, in relazione alla percentuale di copertura definita dal Comune in sede di approvazione delle tariffe, rapportando tale tariffa a singola giornata di occupazione e commisurandola ai metri quadrati di effettiva superficie occupata.

➤ **di confermare l'applicazione**, a decorrere dal 1° gennaio 2019, delle **riduzioni tariffarie della TARI** previste dall'articolo 16 (*Riduzioni tariffarie per particolari condizioni d'uso*), dall'articolo 17 (*Riduzioni tariffarie per minore produzione e per smaltimento in proprio di rifiuti*), dall'articolo 18 (*Riduzioni tariffarie per avvio al riciclo dei rifiuti*) e dall'articolo 19 (*Mancato o irregolare svolgimento del servizio*) del Regolamento per l'applicazione del tributo sui rifiuti (TARI), approvato con deliberazione C.C. n. 3 del 30/04/2016;

➤ **di dare atto** che, sull'importo della tassa sui rifiuti (TARI), si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA) di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, in misura percentuale pari all'aliquota deliberata dalla Provincia di Cremona con deliberazione del Presidente n. 123 del 05/10/2018, con la quale il predetto tributo provinciale (TEFA) è stato confermato, per il triennio 2019/2021, nella misura massima del 5%, pari agli esercizi 2016, 2017 e 2018, dando atto che le risorse introitate a tale titolo sono finalizzate in parte ad interventi provinciali per la difesa e la tutela dell'integrità fisica e ambientale del territorio provinciale, oltre che al finanziamento delle spese generali di funzionamento;

3) **DI STABILIRE** le seguenti scadenze relative al versamento, per l'anno 2019, dell'imposta unica comunale (IUC), distintamente per la componente IMU, per la componente TASI e per la componente TARI:

IMU	Acconto	16 giugno 2019
	Saldo	16 dicembre 2019
TASI	Acconto	16 giugno 2019
	Saldo	16 dicembre 2019
TARI	1^ Rata	16 settembre 2019
	2^ Rata	16 novembre 2019

4) **DI RISERVARSI**, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che dovessero risultare necessarie, per effetto di sopravvenuti norme statali in materia;

5) **DI DARE ATTO** che le aliquote e tariffe di applicazione della IUC qui approvate decorreranno dal 1° gennaio 2019 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006;

6) **DI FAR CONSTARE** che la gestione delle attività di accertamento e riscossione spontanea della IUC, nelle sue componenti IMU, TASI e TARI, sarà prettamente interna, ossia eseguita in economia, con personale proprio, direttamente dal Comune di Torricella del Pizzo;

7) **DI DARE ATTO** che la gestione delle attività afferenti alla riscossione coattiva della IUC avverrà in conformità alle determinazioni assunte da questo organo consiliare con deliberazione C.C. n. 32 del 30/09/2017, di delega delle funzioni e delle attività relative alla riscossione coattiva delle entrate tributarie e delle entrate patrimoniali del Comune di Torricella del Pizzo al soggetto pubblico al quale è attribuita la funzione pubblica della riscossione nazionale "Agenzia delle entrate-Riscossione", ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1 e 2-bis del Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1° dicembre 2016, n. 225, e successive modificazioni;

8) **DI FAR CONSTARE** che la presente deliberazione costituirà allegato al Bilancio di previsione finanziario 2019/2021, in corso di approvazione, così come disposto dall'art. 172, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

9) **DI EVIDENZIARE** che, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214/2011, la presente deliberazione dovrà essere inviata esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico del Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

10) **DI TRASMETTERE**, pertanto, copia del presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario ed all'Ufficio Tributi del Comune di Torricella del Pizzo, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;

11) **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione sarà pubblicata, con effetto di pubblicità legale, per quindici giorni consecutivi all'Albo pretorio *on line*, nel sito *web* istituzionale, del Comune di Torricella del Pizzo, accessibile al pubblico, ai sensi del combinato disposto dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 32, commi 1 e 5, della Legge 18 giugno 2009, n. 69;

12) **DI ASSolverE** agli obblighi di pubblicazione prescritti, in materia di trasparenza, dal D.Lgs. n. 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

considerata l'urgenza di provvedere in merito e ritenuta sussistente la necessità di anticipare l'esecuzione del presente provvedimento con separata ed autonoma votazione, atta a disporre l'immediata eseguibilità, al fine di procedere, senza ritardo e pregiudizi al buon andamento dell'amministrazione, con gli atti conseguenti,

DOPO separata ed autonoma votazione, espressa in forma palese,

CON voti unanimi favorevoli, legalmente espressi, per alzata di mano, dal Sindaco e dai n. 9 (nove) Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.-



COMUNE DI TORRICELLA DEL PIZZO

Provincia di Cremona

Via Roma n. 4 – 26040 Torricella del Pizzo (CR) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00323870196

Tel. 0375-99821 - Telefax 0375-99839 - E-mail: uffici.comunali@comune.torricella.cr.it

P.E.C.: comune.torricelladelpizzo@pec.regione.lombardia.it

Sito *web* istituzionale: www.comune.torricella.cr.it

Allegato alla deliberazione C.C. n. 4 del 16/03/2019

IL SINDACO
Prof. Emanuel Sacchini

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Carolina Cappelli

Piano Finanziario
TARI RIFIUTI

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE
UTENZE NON DOMESTICHE
UTENZE DOMESTICHE

ANNO 2019

PROSPETTO DI CALCOLO DELLE TARIFFE

Comuni fino a 5.000 abitanti NORD

DATI GENERALI		inserire	%	Costi da coprire	
Costi fissi no K n-1		34.187,82	0,05%	34.204,91	Costi fissi no K
CKn		7.701,62	0%	7.701,62	CKn
Costi variab n-1		37.110,57	0,05%	37.129,13	Costi variabili
Riduz. Rd Ud €		720,00		79.035,66	TOTALE
Totale RSU kg		352.283,00			
Tasso inflaz. Ip		1,00%			
Recup. Prod. Xn		0,95%			

DISTRIBUZIONE DATI						
Utenze	RIFIUTI		COSTI			
	kg	%	Costi fissi	Costi var.	Riduz. Rd Ud	Costi var. corr.
Ud	330.543	93,83	€ 39.320,44	€ 34.837,85	€ 720,00	€ 34.117,85
Und	21.740	6,17	€ 2.586,09	€ 2.291,27	-€ 720,00	€ 3.011,27
Totale	352.283	100,00	€ 41.906,53	€ 37.129,13	€ -	€ 37.129,13

DATI DELLE UTENZE DOMESTICHE

n	Inserire	Inserire	Inserire
	Stot(n)	N(n)	Ps
1	19274	110	50%
2	12788	72	50%
3	10267	54	50%
4	5624	34	50%
5	1148	7	50%
6 o più	1764	10	50%
Totale	50865	287	

TARIFFE	
Fisso €/mq	Variabile €
0,65991	59,00828
0,76989	118,01656
0,84845	151,20872
0,91130	191,77691
0,97415	239,72114
1,02128	276,60132

DATI DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

Inserire % aumento ut. giornaliera (≤ 100%):

100%

n.	Attività	Inserire	Inserire
		Stot(ap)	Ps
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,00	50%
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,00	50%
3	Stabilimenti balneari	0,00	50%
4	Esposizioni, autosaloni	0,00	50%
5	Alberghi con ristorante	0,00	50%
6	Alberghi senza ristorante	0,00	50%
7	Case di cura e riposo	0,00	50%
8	Uffici, agenzie, studi professionali	79,00	50%
9	Banche ed istituti di credito	79,00	100%
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	474,00	50%
	- idem utenze giornaliera		50%
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	59,00	50%
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucc.	97,00	50%
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	480,00	50%
14	Attività industriali con capannoni di produzione	212,00	50%
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	250,00	50%
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	0,00	0%
	- idem utenze giornaliera		0%
17	Bar, caffè, pasticceria	203,00	0%
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	148,00	50%
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	0,00	50%
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	0,00	0%
	- idem utenze giornaliera		50%
21	Discoteche, night-club	0,00	50%

2.081,00

Tariffe	
Fisso €/mq	Variab. €/mq
0,405	0,471
0,717	0,835
0,492	0,576
0,356	0,419
1,170	1,366
0,834	0,972
0,951	1,109
1,038	1,213
0,565	0,662
0,965	1,124
0,005	0,006
1,263	1,472
0,858	0,997
1,014	1,179
0,653	0,762
0,799	0,929
4,719	5,495
0,026	0,030
3,549	4,131
2,018	2,353
2,023	2,355
5,908	6,887
0,044	0,051
1,306	1,524

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE - PARTE FISSA

Comuni fino a 5.000 abitanti NORD

Ctuf: € 39.320,44

TFd					
n	Ka	Sot(n)	Ka.Stot(n)	Quf	Quf.Ka(n)
1	0,84	19274	16.190,16	0,786	0,660
2	0,98	12788	12.532,24	0,786	0,770
3	1,08	10267	11.088,36	0,786	0,848
4	1,16	5624	6.523,84	0,786	0,911
5	1,24	1148	1.423,52	0,786	0,974
6 o più	1,30	1764	2.293,20	0,786	1,021
Totale		50.051,32			

Gettito	
€	12.719,03
€	9.845,36
€	8.711,04
€	5.125,14
€	1.118,32
€	1.801,54
€	39.320,44

Verificato

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE - PARTE VARIABILE

Cvd (€)

Cvd (€)

Qtot (kg)

Cu (€/kg)

Quv

€ 34.117,85

€ 330.543,27

€ 0,10

714,61

Inserire

TVd								
n	Kb min	Kb max	Ps	Kb(n)	N(n)	Kb(n).N(n)	Quv	Gettito
	0,60	1,00	50%	0,80	110	88	59,01	€ 6.490,911
2	1,40	1,80	50%	1,60	72	115,2	118,02	€ 8.497,192
3	1,80	2,30	50%	2,05	54	110,7	151,21	€ 8.165,271
4	2,20	3,00	50%	2,60	34	88,4	191,78	€ 6.520,415
5	2,90	3,60	50%	3,25	7	22,75	239,72	€ 1.678,048
6 o più	3,40	4,10	50%	3,75	10	37,5	276,60	€ 2.766,013
Totale				462,55			€ 34.117,850	

Verificato

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE - PARTE FISSA

Comuni fino a 5.000 abitanti NORD

Ctapf 2.586,09

QTnd 2.652,50

Qapf 0,97496451

Inserire % di aumento per utenze giornaliere (fino a 100%) **100%**

TARIFFE

	Attività	Kc min.	Kd max.	Ps	Kc	Stot(ap)	Stot(ap).Kc	TF(ap)	Gettito
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,32	0,51	50%	0,415	0,00	0,00	0,405	0,00
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,67	0,80	50%	0,735	0,00	0,00	0,717	0,00
3	Stabilimenti balneari	0,38	0,63	50%	0,505	0,00	0,00	0,492	0,00
4	Esposizioni, autosaloni	0,30	0,43	50%	0,365	0,00	0,00	0,356	0,00
5	Alberghi con ristorante	1,07	1,33	50%	1,200	0,00	0,00	1,170	0,00
6	Alberghi senza ristorante	0,80	0,91	50%	0,855	0,00	0,00	0,834	0,00
7	Case di cura e riposo	0,95	1,00	50%	0,975	0,00	0,00	0,951	0,00
8	Uffici, agenzie, studi professionali	1,00	1,13	50%	1,065	79,00	84,14	1,038	82,03
9	Banche ed istituti di credito	0,55	0,58	100%	0,580	79,00	45,82	0,565	44,67
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,87	1,11	50%	0,990	474,00	469,26	0,965	457,51
	- idem utenze giornaliere	1,74	2,22	50%	1,980	0,00	0,00	1,930	0,00
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,07	1,52	50%	1,295	59,00	76,41	1,263	74,49
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucc.	0,72	1,04	50%	0,880	97,00	85,36	0,858	83,22
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92	1,16	50%	1,040	480,00	499,20	1,014	486,70
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,43	0,91	50%	0,670	212,00	142,04	0,653	138,48
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	1,09	50%	0,820	250,00	205,00	0,799	199,87
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	4,84	7,42	0%	4,840	0,00	0,00	4,719	0,00
	- idem utenze giornaliere	9,68	14,84	0%	9,680	0,00	0,00	9,438	0,00
17	Bar, caffè, pasticceria	3,64	6,28	0%	3,640	203,00	738,92	3,549	720,42
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,76	2,38	50%	2,070	148,00	306,36	2,018	298,69
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	2,61	50%	2,075	0,00	0,00	2,023	0,00
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,06	10,44	0%	6,060	0,00	0,00	5,908	0,00
	- idem utenze giornaliere	12,12	20,88	50%	16,500	0,00	0,00	16,087	0,00
21	Discoteche, night-club	1,04	1,64	50%	1,340	0,00	0,00	1,306	0,00
						2.081	2652,5		2.586,09

Verificato

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE - PARTE VARIABILE

Comuni fino a 5.000 abitanti NORD

CVnd	3.011,27
QTnd	21.739,73
Cu	0,139
% aumento utenze giornaliere	100%

		Inserire							
	Attività	Kd min.	Kd max.	Ps	Kd	Stot(ap)	Qnd	TARIFFE	Gettito
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	2,60	4,20	50%	3,400	0	0	0,471	0,00
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	5,51	6,55	50%	6,030	0	0	0,835	0,00
3	Stabilimenti balneari	3,11	5,20	50%	4,155	0	0	0,576	0,00
4	Esposizioni, autosaloni	2,50	3,55	50%	3,025	0	0	0,419	0,00
5	Alberghi con ristorante	8,79	10,93	50%	9,860	0	0	1,366	0,00
6	Alberghi senza ristorante	6,55	7,49	50%	7,020	0	0	0,972	0,00
7	Case di cura e riposo	7,82	8,19	50%	8,005	0	0	1,109	0,00
8	Uffici, agenzie, studi professionali	8,21	9,30	50%	8,755	79	692	1,213	95,80
9	Banche ed istituti di credito	4,50	4,78	100%	4,780	79	378	0,662	52,31
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	7,11	9,12	50%	8,115	474	3.847	1,124	532,80
	- idem utenze giornaliere	14,22	18,24	50%	16,230	0	0	2,248	0,00
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	8,80	12,45	50%	10,625	59	627	1,472	86,83
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucc.	5,90	8,50	50%	7,200	97	698	0,997	96,74
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	7,55	9,48	50%	8,515	480	4.087	1,179	566,14
14	Attività industriali con capannoni di produzione	3,50	7,50	50%	5,500	212	1.166	0,762	161,51
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	4,50	8,92	50%	6,710	250	1.678	0,929	232,36
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	39,67	60,88	0%	39,670	0	0	5,495	0,00
	- idem utenze giornaliere	79,34	121,76	0%	79,340	0	0	10,990	0,00
17	Bar, caffè, pasticceria	29,82	51,47	0%	29,820	203	6.053	4,131	838,49
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	14,43	19,55	50%	16,990	148	2.515	2,353	348,30
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	12,59	21,41	50%	17,000	0	0	2,355	0,00
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	49,72	85,60	0%	49,720	0	0	6,887	0,00
	- idem utenze giornaliere	99,44	171,20	50%	135,320	0	0	18,744	0,00
21	Discoteche, night-club	8,56	13,45	50%	11,005	0	0	1,524	0,00
								21.740	3.011,27
									Verificato



COMUNE DI TORRICELLA DEL PIZZO

PROVINCIA DI CREMONA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero Delibera

4

Del 16/03/2019

OGGETTO

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC): APPROVAZIONE TARIFFE ED ALIQUOTE PER L'ANNO 2019.

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere : FAVOREVOLE Data 09/03/2019 IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI <i>F.to TORRI DENIS GIORDANA</i>
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere : FAVOREVOLE Data 09/03/2019 IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI <i>F.to TORRI DENIS GIORDANA</i>

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 4 DEL 16/03/2019

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

F.to DOTT. SACCHINI EMANUEL

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT.SSA CAPPELLI CAROLINA

Attesto che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo comunale il **13/05/2019** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data: 13/05/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT.SSA CAPPELLI CAROLINA

Attesto che la presente deliberazione è conforme all'originale.

Data: 13/05/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT.SSA CAPPELLI CAROLINA

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il giorno **16/03/2019 00:00:00**

Data 16/03/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT.SSA CAPPELLI CAROLINA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il giorno **16/03/2019**

Data 16/03/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT.SSA CAPPELLI CAROLINA
